



COMUNE DI MEDICINA
(Provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI CIVICHE BENEMERENZE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 21/04/2006

CITTA' DI MEDICINA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CIVICHE BENEMERENZE

Art. 1. Il Comune di Medicina addita alla pubblica estimazione e quindi premia l'attività di coloro che con il loro operato nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, con particolare collaborazione all'attività della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, favorendone la crescita o diffondendone il buon nome e il prestigio.

Art. 2. Le onorificenze del Comune di Medicina per le civiche benemerente sono costituite da:

- conferimento della cittadinanza onoraria
- conferimento della cittadinanza benemerita
- Medicina Città di Scienza
- Medicina Città di Pace.

Esse possono essere concesse anche alla memoria.

*Art.3 . La **cittadinanza onoraria** consiste nell'iscrizione simbolica tra la Popolazione della Città di cittadini anche stranieri che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente articolo 1.*

La cittadinanza benemerita è il riconoscimento in capo a persone nate o vissute o residenti a Medicina del possesso dei requisiti che giustificerebbero l'attribuzione della cittadinanza onoraria.

Le benemerente di cui al presente articolo sono concesse dal Sindaco con pubblica cerimonia, su conforme delibera del Consiglio Comunale, mediante consegna di una pergamena attestante il conferimento.

Art. 4. Le onorificenze "Medicina Città di scienza" e "Medicina Città di Pace" insigniscono persone, enti, associazioni che si siano distinte in modo particolare rispettivamente nel campo scientifico e nella diffusione di una cultura di pace.

Esse consistono nella consegna di (diploma e/o targa) attestante l'attribuzione, su decisione del Sindaco, anche in accoglimento di proposte motivate del Consiglio Comunale o di cittadini.

Art. 5. Le proposte di concessione di civiche benemerente devono essere corredate dai necessari rapporti ed elementi informativi ed istruite dalla Segreteria del Sindaco.

Gli atti del procedimento sono riservati.

Art. 6. Il Consiglio Comunale può eccezionalmente istituire a maggioranza assoluta dei componenti, premi particolari o specifici riconoscimenti con modalità da stabilire di volta in volta.

L'istruttoria degli atti è di competenza della Segreteria del Sindaco.

Art. 7 Per ogni onorificenza è istituito il Registro delle concessioni, conservato nell'Ufficio del Sindaco.

Tutte le onorificenze sono costituite dal relativo simbolo e da un certificato in unico originale, con le motivazioni dell'assegnazione della civica benemerenzza, sottoscritto dal Sindaco e recante il progressivo, riportato nel relativo Registro delle concessioni, con decorrenza dall'anno 2006.

Incorre nella perdita della civica benemerenzza l'insignito che se ne renda indegno.

Il provvedimento di revoca della relativa concessione è proposto dalla Giunta Comunale al Sindaco e deliberato, se trattasi della cittadinanza onoraria o benemerita, dal Consiglio Comunale.

Art. 8. Tutte le civiche benemerenzze sono consegnate dal Sindaco, con cerimonia pubblica, di norma presso la Sala delle Adunanze del Consiglio Comunale, alla presenza dei Consiglieri Comunali (e delle Autorità Cittadine).

Gli oneri inerenti l'attuazione del presente Regolamento costituiscono spese di rappresentanza.

Art. 9 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di adozione.

Regolamento benemerenzze